

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1 aprile 1959. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (966)	535
PRESIDENTE	535, 536
CORBINO, <i>Relatore</i>	535, 536
DUGONI	536
Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali e artificiali. (948).	539
PRESIDENTE	539
SCOCA, <i>Relatore</i>	539
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	541

La seduta comincia alle 10.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959 ».

Invito il relatore onorevole Corbino a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

CORBINO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame concerne l'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959. Come voi sapete, vi sono dei buoni del Tesoro novennali con scadenza sia nel 1950 e sia nel 1951; l'ammontare del valore nominale dei Buoni che verranno a scadere è di circa 125 miliardi (precisamente 124 miliardi e 700 milioni). Si poneva il problema se fosse opportuno rimborsare alla scadenza questi Buoni oppure se fare un'operazione finanziaria di rinnovazione dei buoni medesimi. Il Governo ha ritenuto opportuno di ricorrere alla seconda soluzione, e pertanto col presente provvedimento chiede l'autorizzazione ad emettere dei nuovi buoni novennali del Tesoro con decorrenza 1° aprile 1950, i quali verranno quindi a scadere nel 1959. Questi buoni novennali porteranno tutte le caratteristiche dei buoni scaduti, cioè a dire concorreranno a un certo numero di premi annuali, e godranno di tutti i privilegi di cui godono tutti i titoli del Debito pubblico.

La differenza sostanziale fra la nuova serie e le serie che verranno a scadere consiste soprattutto nell'ammontare dei premi, perché mentre il premio più alto delle serie che verranno a scadere era di 1 milione per ogni serie, con i nuovi buoni invece il premio più alto che venga concesso al primo numero estratto di una serie di 10 miliardi è di 10

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

milioni su un complesso di premi di 50 milioni all'anno per ogni serie; ossia la misura dei premi è fissata in ragione del 0,50 per cento del valore nominale di ciascuna serie. In sostanza, dal punto di vista dell'onere dello Stato, la situazione è immutata, mentre per i sottoscrittori le prospettive sono migliorate rispetto alle precedenti emissioni. Oltre questo premio di 10 milioni, ve ne sono quattro di 5 milioni, e venti per 1 milione ciascuno, raggiungendo così l'ammontare di 50 milioni di premi come ho detto prima. Confesso che avrei preferito fare dieci premi da 1 milione e venti da mezzo milione per aumentare il numero delle probabilità e rendere il titolo appetibile a un maggior numero di risparmiatori.

Comunque, il disegno di legge è stato già approvato dal Senato e non vale la pena di rimandarlo a quel Consesso soltanto per questo.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale. La conversione degli attuali buoni del Tesoro nei buoni novennali di nuova emissione non è obbligatoria; in altri termini il portatore ha il diritto di chiedere il rimborso al valore nominale alla data di scadenza delle quattro serie di premi che sono attualmente in circolazione oppure può chiedere, mediante abbuono delle differenze rispetto alla scadenza, la conversione in titoli nuovi. Per questa eventualità si deve anticipare l'estrazione dei premi per le scadenze che ancora non sono maturate, e si stabilisce, anche questa volta, che il premio assegnato a un buono sarà pagato subito se il titolo è stato versato in sottoscrizione dei nuovi buoni; sarà pagato invece alla scadenza alla quale avrebbe dovuto essere pagato, se il titolo non è stato presentato alla conversione.

Indipendentemente da quello che si riferisce agli attuali buoni novennali, sono ammessi a partecipare alla nuova emissione anche i buoni del Tesoro ordinari. Quindi l'emissione, in sostanza, non è aperta al pubblico in sottoscrizione libera; è aperta soltanto in sottoscrizione con titoli che rappresentino già un debito dello Stato, e infatti la facoltà è limitata ai buoni del Tesoro ordinari emessi entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi sottoscrizioni in contanti non ve ne possono essere: bisogna sottoscrivere con buoni del Tesoro ordinari o con buoni del Tesoro poliennali.

Queste sono le caratteristiche dell'operazione finanziaria che viene sottoposta al nostro esame.

Le altre disposizioni contenute nel disegno di legge, concernono le solite formule che sono ripetute in tutti i decreti di emissione di titoli di questo genere.

Per mio conto — a parte quella piccola riserva circa la distribuzione dei premi — ritengo che si possa senz'altro approvare il provvedimento in esame.

DUGONI. Vorrei una spiegazione dall'onorevole relatore. Questo provvedimento è in applicazione della voce di bilancio, in conto movimento di capitali, che riguarda la sostituzione di buoni del Tesoro. Quando noi approvammo il bilancio non si parlava di buoni del Tesoro ordinari, ma solo di buoni poliennali...

CORBINO, *Relatore*. Siccome è previsto un eventuale aggravio di onere per lo Stato per interessi, nell'articolo 14 del disegno di legge è stabilito (agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione) che gli oneri derivanti dall'eventuale anticipato pagamento della prima cedola e dalla conversione dei buoni ordinari, saranno fronteggiati mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; relativo all'esercizio finanziario 1949-50.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, scadenti il 1° aprile 1959, nei tagli da lire cinquemila, diecimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

I buoni fruttano l'interesse annuo del 5 per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

(È approvato).

ART. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo 1 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di febbraio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

primo numero estratto, lire dieci milioni;
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno, lire cinque milioni;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

venti successivi numeri estratti, per ciascuno, lire un milione.

In totale, premi n. 25 per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

(È approvato).

ART. 3.

I titoli, gli interessi e i premi di cui alla presente legge sono esenti:

a) da ogni imposta reale presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, né possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonché per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

(È approvato).

ART. 4.

L'emissione avrà luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 2 gennaio 1950 e terminerà il 30 aprile stesso anno.

Il collocamento dei buoni è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

(È approvato).

ART. 5.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale salvo i conguagli di cui al successivo articolo 6.

La sottoscrizione può essere effettuata esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali con scadenza negli anni 1950 e 1951 ed in buoni del Tesoro ordinari, emessi entro il 31 dicembre 1949.

Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di nuova emissione è data facoltà al Ministro per il tesoro di anticipare,

all'atto della sottoscrizione, il pagamento della prima cedola semestrale di interessi su detti buoni, scadente il 1° ottobre 1950.

(È approvato).

ART. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sarà determinata ai fini della sottoscrizione, la valutazione dei buoni del Tesoro poliennali ed ordinari, di cui al secondo comma del precedente articolo 5, e saranno regolati i relativi conguagli in capitale e d'interessi.

È in facoltà dei sottoscrittori di richiedere il rilascio dei buoni di nuova emissione per tutta o parte delle differenze che risultassero dalle valutazioni e conguagli suddetti, integrandole fino alla concorrenza di un buono di taglio minimo.

I buoni poliennali versati in sottoscrizione dei nuovi saranno considerati estinti ad ogni effetto, salvo il diritto ai premi di cui al successivo articolo.

(È approvato).

ART. 7.

I buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente articolo 5, versati in sottoscrizione, conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi già effettuati, purché non prescritti, nonché a quelli di cui al seguente comma.

Per i buoni poliennali stessi il sorteggio dei premi relativi alla prima scadenza successiva alla data di inizio della sottoscrizione, avrà luogo, in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1949. I premi così sorteggiati potranno essere pagati anticipatamente soltanto per i buoni versati in sottoscrizione.

È data facoltà all'Amministrazione del Debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernenti i sorteggi di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

Al sottoscrittore mediante titoli al portatore indicati nel precedente articolo 5 sono consegnati, all'atto della sottoscrizione, a mezzo dei partecipanti al Consorzio, titoli provvisori per i quali è ammessa la procedura di ammortamento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata su presentazione dei titoli provvisori presso la Sezione di tesoreria emittente.

(È approvato).

ART. 9.

Al sottoscrittore mediante buoni del tesoro poliennali nominativi e buoni ordinari all'ordine che, gli uni e gli altri, possono essere presentati presso qualsiasi Sezione di tesoreria, vengono rilasciate ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli da parte degli intestatari di essi.

Tali titoli recheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati in sottoscrizione, senza che occorra, al riguardo del vincolo veruna autorizzazione o formalità.

(È approvato).

ART. 10.

Tutte le garanzie costituite con titoli della specie indicate all'articolo 5 della presente legge, e dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione dei nuovi buoni, conservano la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

(È approvato).

ART. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositati a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato, o, comunque, investimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi di depositi cauzionali per l'esercizio del commercio, la disposizione dell'articolo 15 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2148, riflettente l'investimento di tali depositi in rendita 5 per cento.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

(È approvato).

ART. 12.

Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia, esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle dalle filiali della Banca d'Italia agli Istituti ed enti consorziati, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali, analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto erariale e di altri enti.

È del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento dei titoli provvisori e di ricevute, di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

(È approvato).

ART. 13.

Il Ministro per il tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità di esecuzione delle operazioni, di cui alla presente legge; determinerà il limite della emissione, in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; stabilirà le modalità di estrazione dei premi; provvederà alla stipula delle Convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli e fisserà le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

(È approvato).

ART. 14.

Per gli effetti dell'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione della Repubblica, all'onere relativo alle spese di allestimento,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

collocamento, emissione dei nuovi titoli, anticipato pagamento della prima cedola semestrale d'interessi, nonché agli altri oneri comunque derivanti dalla presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dallo stanziamento del capitolo n. 6 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo all'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali. (948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.

Invito il relatore, onorevole Scoca, a svolgere la sua relazione.

SCOCA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, l'anno passato noi approvammo un provvedimento che concerneva la stessa materia, nel senso che, a titolo sperimentale per un anno, una parte del carico tributario per imposta sull'entrata relativa ai tessili, si trasferì sull'imposta di fabbricazione sui filati. In altri termini, mentre l'imposta generale sull'entrata sui filati e sui tessili si riduceva a due terzi dell'aliquota normale e cioè dal 3 per cento al 2 per cento, si provvedeva nello stesso tempo ad aumentare, raddoppiandola, l'imposta di fabbricazione sui filati. Ciò fu fatto con il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, che fu convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27. In sostanza si raddoppiavano, all'incirca, le aliquote che si erano stabilite in precedenza.

In dipendenza di questo provvedimento è risultato, secondo quanto ci riferisce il ministro, che il gettito, il quale anteriormente era di circa 11 miliardi, è salito a 23 miliardi.

Il provvedimento in esame, in sostanza, non fa altro che confermare quello precedente con qualche modifica e con qualche chiarimento.

L'articolo 1, infatti, conferma le aliquote precedentemente stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27, introducendo però modifi-

cazioni alle lettere p) e q) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge, nel senso che per i filati da 210 mila a 244 mila metri, l'imposta è elevata da 1400 a 1700; per i filati di titolo più fino, superiori ai 244 mila metri, l'imposta è elevata da 1700 a 2200 lire.

Inoltre vi è un'altra modifica; e cioè che nella precedente legge 18 febbraio 1949 per ogni chilogrammo di filati di lana in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, non vi era una voce speciale; ma vi era una voce che applicava l'imposta in ragione di 7 lire per ogni 1000 metri. Qui, viceversa, si pone un gradino iniziale, fino a 4000 metri si stabilisce l'imposta nella misura fissa di lire 28, e oltre i 4000 e fino a 20.000 metri, si stabilisce un'aliquota di 7 lire per ogni 1000 metri.

Queste sono le due modifiche che riguardano le aliquote, modifiche che sono comprese nell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Nell'articolo 2 si prevede il caso del pagamento in abbonamento annuale dell'imposta. Anteriormente, il pagamento veniva fatto in rate mensili anticipate; qui si stabiliscono rate mensili posticipate.

L'articolo 3 stabilisce che in caso di nuova convenzione riguardante il canone d'imposta nel tempo che intercede durante la stipula della convenzione medesima, si continua a pagare il canone antico anziché attendere che si stabilisca il nuovo.

L'articolo 4 chiarisce e stabilisce in quali casi debba avvenire la riduzione delle imposte per inattività dello stabilimento.

L'articolo 5 riguarda la stessa materia, perché contempla e regola le spese per accertamento dell'inattività degli stabilimenti.

Ritengo quindi che, trattandosi di confermare con lievi modifiche, precedenti disposizioni, la Commissione possa dare il suo consenso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 — per il periodo 4 gennaio 1949-3 gen-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

naio 1950 — continueranno ad applicarsi anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle lettere *p*) e *q*) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge come segue:

p) più di 210.000 fino a 244.000 metri L. 1.700
q) più di 244.000 metri » 2.200
 e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue:

Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

a) fino a 4.000 metri, L. 28;
b) più di 4.000 metri fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri;
c) più di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.

Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano a 1.000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.

(*E approvato*)

ART. 2

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale il relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria in dodici eguali rate mensili con scadenza, per la prima rata, al giorno 5 del mese di febbraio e, per le successive, al 5 di ciascuno dei mesi susseguenti.

Per le nuove fabbriche attivate nel corso dell'anno, la prima rata, intera o parziale, del canone dev'essere versata entro il giorno 5 del mese successivo alla data di stipulazione della convenzione per l'abbonamento o alla data di notificazione del canone determinato d'ufficio.

Le ditte sono tenute a dare comunicazione degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Sulle somme non versate entro le scadenze di cui sopra è dovuta l'indennità di mora prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Le somme versate dalle ditte cadute in mora vanno imputate innanzi tutto alle indennità di mora dovute e poi alle rate di canone a cominciare da quella più antica.

(*E approvato*).

ART. 3.

Durante le morè, per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni d'imposta per il periodo 4 gennaio 1950-3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze fissate nel precedente articolo 2, le rate d'imposta calcolate in base all'applicazione delle aliquote per l'abbonamento stabilite dai decreti ministeriali 7 febbraio 1949 e 10 giugno 1949 e i dati risultanti dalle convenzioni per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione della convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata, che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio.

Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopraindicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Fermo l'articolo 9 della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e l'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, sono abrogati il secondo ed ultimo comma dell'articolo 43 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1.

(*E approvato*).

ART. 4.

Quando l'imposta è riscossa in abbonamento la riduzione proporzionale del canone spetta quando uno o più filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi.

La riduzione proporzionale del canone spetta inoltre per l'inattività completa della fabbrica di filati (reparto filatura) per una intera giornata lavorativa, od anche per la sospensione di un solo turno giornaliero di lavorazione, pure per un giorno, qualunque sia la causa che provochi l'inattività stessa.

Dette riduzioni spettano quando le inattività e la loro durata siano state almeno

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

telegraficamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore dieci del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la sospensione della lavorazione, se la inattività della fabbrica o la sospensione del turno siano dovute ad iniziativa del fabbricante; e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattività della fabbrica o la sospensione del turno di lavoro siano dovute all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volontà. In quest'ultimo caso la denuncia della inattività della fabbrica o della sospensione del turno può essere fatta anche al più vicino comando di brigata della guardia di finanza.

La riduzione del canone in ogni caso non può aver luogo se l'interruzione della lavorazione non è accertata dalla finanza e non può aver decorrenza anteriore all'ora della denuncia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e se del caso al comando di brigata della Guardia di finanza.

Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.

(È approvato).

ART. 5.

Le spese per l'accertamento della inattività di cui al precedente articolo 4 sono a carico dei fabbricanti a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

Le disposizioni dei due primi commi dell'articolo 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, tuttora in vigore per effetto del disposto dell'articolo 151 della legge doganale approvata con legge 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche nei riguardi dei servizi in materia d'imposta di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo sul gas e sull'energia elettrica, le cui spese, in base alle norme vigenti, sono poste a carico dei privati.

La misura dell'indennità di cui all'articolo 64, 1° comma, del citato decreto 13 febbraio 1896, n. 65, dev'essere stabilita d'intesa col Ministero del tesoro e le somme dovute

per tale titolo e per rimborso spese di trasporto debbono affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1949 » (966):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali » (948):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavalari, Cavinato, Chiamello, Corbino, Costa, De Pa'ma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Mannironi, Minella Angiola, Nitti, Pecoraro, Ponti, Proia, Saggin, Scoca, Tarozzi, Tremelloni, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zagari.

La seduta termina alle 11.